

Direzione Generale per la lotta alla povertà e per la programmazione sociale

IL DIRETTORE GENERALE

VISTO il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR), sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione (FCE), sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca (FEAMP) e disposizioni generali sul FESR, sul FSE, sul FCE e sul FEAMP, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;

VISTO il Regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 relativo al FSE e che abroga il regolamento (CE) n. 1081/2006 del Consiglio;

VISTO il Regolamento di esecuzione (UE) n. 288/2014 del 22.3.2014, della Commissione, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1303/2013;

VISTO il Regolamento di esecuzione (UE) n. 215/2014 del 7/3/2014, della Commissione che stabilisce norme di attuazione del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, recante disposizioni comuni sul FEASR, sul FSE, sul FCE, sul FEASR e sul FEAMP e disposizioni generali;

VISTO il Regolamento delegato (UE) n. 480/2014 del 3/3/2014 della Commissione che integra il regolamento (UE) n. 1303/2013;

VISTO il Regolamento delegato (UE) n. 1042/2014 della Commissione, del 25 luglio 2014, che integra il Regolamento (UE) n. 514/2014 per quanto riguarda la designazione e le responsabilità di gestione e di controllo delle autorità responsabili e lo status e gli obblighi delle autorità di audit;

VISTI i Regolamenti delegati (UE) nn. 1048/2014 e 1049/2014 del 30 luglio 2014 della Commissione in tema di comunicazione, pubblicità e diffusione delle informazioni;

VISTO il Regolamento (UE, Euratom) n. 1929/2015 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 28 ottobre 2015 che modifica il Regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione;

VISTI i Regolamenti delegati (UE) n. 90/2017 della Commissione del 31 ottobre 2016 e n. 2016/2017 della Commissione del 29 agosto 2017, recanti modifica del Regolamento delegato (UE) n. 2195/2015 che integra il Regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio relativo al FSE, per quanto riguarda la definizione di tabelle standard di costi unitari e di importi forfettari per il rimborso da parte della Commissione agli Stati Membri delle spese sostenute;

VISTO il Regolamento (UE, Euratom) n. 1046/2018 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012;

VISTI il Regolamento (UE) 2020/460 del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica i regolamenti (UE) n.1301/2013, (UE) n.1303/2013 e (UE) n.508/2014 per quanto riguarda misure specifiche volte a mobilitare gli investimenti nei sistemi sanitari degli Stati membri e in altri settori

delle loro economie in risposta all'epidemia di COVID-19 (Iniziativa di investimento in risposta al coronavirus) e il Regolamento (UE) 2020/558 del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica i regolamenti (UE) n. 1301/2013 e (UE) n. 1303/2013 per quanto riguarda misure specifiche volte a fornire flessibilità eccezionale nell'impiego dei fondi strutturali e di investimento europei in risposta all'epidemia di COVID-19;

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2017, n. 57, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 103 del 5 maggio 2017 ed entrato in vigore il 20 maggio 2017, con il quale è stata adottata la riorganizzazione del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 giugno 2021, n. 140, pubblicato nella Gazz. Uff. 8 ottobre 2021, n. 241 e registrato dalla Corte dei conti il 9 settembre 2021 al n. 2480, recante "Regolamento concernente modifiche al Regolamento di organizzazione del Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali", di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2017, n. 57;

VISTO il Decreto Legislativo n. 147 del 15 settembre 2017, contenente "Disposizioni per l'introduzione di una misura nazionale di contrasto alla povertà" ed in particolare l'art. 22, comma 1, che istituisce all'interno del Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali la Direzione Generale per la lotta alla povertà e per la programmazione sociale, a cui sono trasferite le funzioni della Dir. Gen. per l'inclusione e le politiche sociali;

VISTO il Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 25 gennaio 2022, n.13, recante "Individuazione delle unità organizzative di livello dirigenziale non generale nell'ambito del Segretariato generale e delle Direzioni generali" del Ministero del lavoro e delle politiche sociali;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 29 dicembre 2021, registrato dalla Corte dei conti in data 20 gennaio 2022 al n. 146, con il quale è stato conferito l'incarico di Direttore Generale della Direzione Generale per la lotta alla povertà e per la programmazione sociale al dott. Paolo Onelli;

VISTO l'Accordo di Partenariato relativo al ciclo di programmazione 2014-2020, adottato dalla Commissione europea con Decisione C(2014) n. 8021 del 29 ottobre 2014, come modificato con Decisione C(2018) n. 598 dell'8 febbraio 2018;

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica del 5 febbraio 2018, n. 22 "Regolamento recante i criteri sull'ammissibilità delle spese per i programmi cofinanziati dai Fondi strutturali di investimento europei (SIE) per il periodo di programmazione 2014/2020;

VISTA la Circolare n. 2 del 2/02/2009 del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali del 2 febbraio 2009, pubblicata in Gazzetta Ufficiale n.117 del 22 maggio 2009, relativa a "Tipologia dei soggetti promotori, ammissibilità delle spese e massimali di costo per le attività rendicontate a costi reali cofinanziate dal FSE 2007-2013 nell'ambito dei PON;

VISTO il PON Inclusione, approvato con Decisione della Commissione C (2014) 10130 del 17 dicembre 2014, riprogrammato con successiva Decisione C (2017) n. 8881 del 15 dicembre 2017, con Decisione C (2018) n. 8586 del 6 dicembre 2018, con Decisione C (2019) n.5237 del 11 luglio 2019, con Decisione C(2020) n. 1848 del 19 marzo 2020, con Decisione C(2020) n. 8043 del 17 novembre 2020 e da ultimo con Decisione C(2021) n. 6257 del 20 agosto 2021, a titolarità del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali - Dir. Gen. per la lotta alla povertà e per la programmazione sociale, il quale ha tra i suoi obiettivi principali il supporto all'implementazione del Sostegno per l'inclusione attiva (SIA), della sua evoluzione rappresentata dal Reddito di inclusione (REI) e, infine, del Reddito di Cittadinanza;

VISTO l'art. 10 del citato D.M. n.13 del 25 gennaio 2022, che individua tra i compiti della Divisione III quello di Autorità di gestione dei programmi operativi nazionali a valere sul Fondo sociale europeo (FSE) e sul Fondo di aiuti europei agli indigenti (FEAD), Programmazione 2014-2020, ivi ricomprendendo la gestione sia del programma operativo nazionale Inclusione sociale (PON Inclusione) a valere sul FSE stesso che del programma operativo per la fornitura di prodotti alimentari e/o assistenza materiale di base (PO I FEAD);

VISTA la Legge 8 novembre 2000, n. 328 recante "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali";

VISTA la legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016), con particolare riferimento all'art. 1, comma 386, il quale ha previsto l'istituzione presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali di un fondo denominato "Fondo per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale";

VISTO il Decreto Ministeriale del 18 maggio 2018 con il quale è stato adottato il primo Piano per gli interventi e i servizi sociali di contrasto alla povertà, relativo al triennio 2018-2020;

VISTO il Decreto Ministeriale del 30 dicembre 2021 con il quale è stato adottato il Piano per gli interventi e i servizi sociali di contrasto alla povertà, relativo al triennio 2021-2023;

VISTO il Decreto legislativo n. 147 del 15 settembre 2017 che ha istituito il Reddito di Inclusione, ed in particolare gli articoli 5, 6 e 7 in materia di valutazione multidimensionale dei bisogni dei nuclei familiari beneficiari e della successiva stipula di un progetto personalizzato, inclusivo di interventi e servizi sociali per il contrasto alla povertà;

VISTO il D.L. 4/2019, convertito con modificazioni in Legge 28 marzo 2019, n.26, che ha istituito il Reddito di Cittadinanza come misura di contrasto alla povertà che sostituisce il REI e che ha posto in capo ai servizi sociali dei Comuni la definizione del Patto per l'inclusione sociale per la platea dei beneficiari più lontana dal mercato del lavoro, richiamando la disciplina già prevista per il Reddito di Inclusione;

VISTO il Decreto ministeriale n. 84 del 23 luglio 2019 il quale, a seguito dell'intesa acquisita in Conferenza unificata nella seduta del 27/06/2019, approva le Linee guida per la definizione dei Patti per l'inclusione sociale;

CONSIDERATO che il citato PON Inclusione prevede, negli Assi 1 e 2, di supportare l'implementazione nei territori di una misura nazionale di contrasto alla povertà assoluta, basata sull'integrazione di un sostegno economico (sostenuto con fondi nazionali) con servizi di accompagnamento e misure di attivazione di tipo condizionale rivolti ai soggetti che percepiscono il trattamento finanziario, e che le risorse siano assegnate tramite avvisi "non competitivi", definiti dalla AdG in collaborazione con le Amministrazioni Regionali, rivolti alle Amministrazioni territoriali di Ambito per la presentazione di proposte progettuali di interventi rivolti ai beneficiari di tale misura di contrasto alla povertà e al rafforzamento dei servizi loro dedicati, coerenti con gli indirizzi nazionali;

VISTO il Decreto Direttoriale n. 229 del 03 agosto 2016, registrato dalla Corte dei Conti in data 3 agosto 2017, reg. 1-1785, con cui è stato adottato l'Avviso pubblico n. 3/2016 per la presentazione di progetti da finanziare a valere sul FSE, programmazione 2014- 2020, PON Inclusione, Assi 1 e 2, che attribuisce agli Ambiti Territoriali le relative risorse, per un importo complessivo pari a € 486.943.523,00;

VISTI i successivi Decreti Direttoriali, registrati dai competenti organi di controllo, con i quali sono stati approvati gli elenchi dei progetti ammessi ed autorizzati i relativi finanziamenti;

VISTE le Convenzioni di Sovvenzioni per lo svolgimento delle funzioni di Beneficiario e di partner di progetto nella gestione di attività del PON Inclusione, sottoscritte tra il Direttore Generale della Direzione Generale per la lotta alla povertà e per la programmazione sociale (già Direzione Generale per l'inclusione e le politiche sociali) e i Rappresentanti Legali degli Enti Capofila degli Ambiti Territoriali beneficiari dell'Avviso 3/2016, ed approvate con Decreti Direttoriali registrati dai competenti organi di controllo;

CONSIDERATO che l'Avviso 3/2016 prevede - al punto 4.6 - che le attività progettuali si concludano entro il 31 dicembre 2019 e che le sopra citate Convenzioni di Sovvenzione prevedono - all'art. 3 "Obblighi in capo al Beneficiario" alla lettera m) - che le spese effettuate dai Beneficiari debbano essere sostenute e pagate entro e non oltre il 31 dicembre 2019;

VISTO il Decreto Direttoriale n. 65 del 19 marzo 2019, con il quale il Direttore Generale della Dir. Gen. per la lotta alla povertà e per la programmazione sociale ha disposto di posporre al 31 dicembre 2020 il termine per la conclusione delle attività progettuali a valere sull'Avviso 3/2016;

VISTA la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020 con la quale è dichiarato, per 6 mesi dalla data del provvedimento, lo stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

VISTO il Decreto-Legge 7 ottobre 2020, n. 125 recante "Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID, nonché per l'attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020. (20G00144)";

VISTO il Decreto-Legge 14 gennaio 2021, n. 2 recante "Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e prevenzione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e di svolgimento delle elezioni per l'anno 2021 (21G00002)", con il quale lo stato di emergenza è stato ulteriormente prorogato al 30 aprile 2021;

VISTI i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri 10 aprile 2020 – Ulteriori disposizioni attuative del Decreto-Legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID- 19, applicabili sull'intero territorio nazionale e 26 aprile 2020 - Ulteriori disposizioni attuative del Decreto-Legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 gennaio 2021 – Ulteriori disposizioni attuative del Decreto-Legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», del Decreto-Legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del Decreto-Legge 14 gennaio 2021 n. 2, recante «Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e prevenzione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e di svolgimento delle elezioni per l'anno 2021»;

VISTI i Decreti Direttoriali n. 78 del 14 aprile 2020 e n. 44 del 15 febbraio 2021, con i quali il Direttore Generale della Dir. Gen. per la lotta alla povertà e per la programmazione sociale ha disposto di posporre il termine per la conclusione delle attività progettuali a valere sull'Avviso 3/2016, prima, al 30 giugno 2021 e, successivamente, al 31 dicembre 2021, in considerazione di ulteriori rallentamenti nella realizzazione delle operazioni suddette da parte dei Beneficiari, dovuti all'emergenza in corso;

VISTO il Decreto Direttoriale n. 390 del 4 novembre 2021, con il quale il Direttore Generale della Dir. Gen. per la lotta alla povertà e per la programmazione sociale ha disposto di concedere un'aggiuntiva proroga al 30 giugno 2022, esclusivamente per quei Beneficiari che al giorno 23 settembre 2021 abbiano rendicontato a sistema spese a valere sul progetto uguali o superiori al 50% dell'importo ammesso a finanziamento e prevedendo che tale possibilità sia concedibile anche per i Beneficiari che al giorno 23 settembre 2021 abbiano rendicontato a sistema meno del 50% delle spese sostenute a valere sul progetto ammesso, previo accoglimento della motivata richiesta di quest'ultimi da parte dell'AdG;

PRESO ATTO delle comunicazioni di avvenuta chiusura delle attività per i progetti elencati nel prospetto allegato al Decreto n. 189 del 27 luglio 2022,

CONSIDERATI gli importi complessivi di spesa rendicontati da ciascun Ambito territoriale e rinvenibili nelle rispettive domande di rimborso debitamente caricate nel sistema informativo del PON Inclusione;

CONSIDERATI gli importi complessivi di spesa non ammessa a seguito dei controlli di I livello, i cui esiti sono riportati integralmente nelle check list redatte dagli organismi di controllo e resi noti agli Ambiti territoriali;

CONSIDERATI gli importi complessivi di spesa non ammessa a seguito dei controlli effettuati dall'Autorità di Certificazione e dall'Autorità di Audit, i cui esiti sono riportati integralmente rispettivamente nelle check list e nei Rapporti definitivi, resi noti agli Ambiti territoriali;

CONSIDERATI gli importi già erogati a titolo di acconto ed a titolo di pagamento intermedio;

RAVVISATA la necessità di rideterminare i quadri finanziari dei progetti ammessi a finanziamento e il relativo contributo a valere sul PON Inclusione 2014-2020, di definire gli importi a titolo di saldo e, conseguentemente, gli importi da disimpegnare al fine del loro reimpiego nel citato Programma;

VISTO altresì il Decreto n. 189 del 27 luglio 2022, con cui Direttore Generale della Dir. Gen. per la lotta alla povertà e per la programmazione sociale ha approvato la rideterminazione del finanziamento dei progetti elencati in allegato al medesimo, individuandone eventuali economie ed importi ammessi a titolo di saldo;

CONSIDERATO che la tabella allegata al suddetto Decreto contiene degli errori materiali negli importi indicati per gli Ambiti Territoriali individuati dai CLP AV3-2016-FVG_08;

RITENUTO dunque di procedere a rettifica parziale della tabella allegata al suddetto Decreto;

TANTO PREMESSO

DECRETA

ARTICOLO 1

1. Per le ragioni in premessa indicate si approva la modifica parziale alla tabella allegata al Decreto n.189 del 27 luglio 2022 che è da intendersi così rettificata limitatamente all'Ambito Territoriale individuato dai CLP AV3-2016-FVG_08

Avviso 3/2016

Prospetto riepilogativo del quadro finanziario dei progetti chiusi alla data del 26/07/2022

6

Regione	CLP	Ambito Territoriale	Beneficiario	Asse	Categori a di Regione	Importo ammesso a finanziament o	Importo rideterminato sulla base della spesa rendicontata riconosciuta	Importi erogati (anticipo e pagamenti intermedi)	Importo a titolo di saldo	Economie
						a)	b)	c)	d) =b)-c)	e) = a) - b)
Friuli Venezia Giulia	AV3- 2016- FVG_08	Servizio Sociale Dei Comuni Del Collinare	Azienda Sanitaria Universitaria Friuli Centrale	1	Più sviluppat e	215.419,00	171.644,47	151.591,92	20.052,55 €	43.774,53

Al presente decreto sarà data pubblicità nelle forme previste dall'art. 32 della Legge 18 giugno 2009, n. 69, mediante pubblicazione sul sito del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e su quello del PON Inclusionesione.

Avverso il presente decreto è ammesso ricorso in sede giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione o ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni dalla stessa data.

Roma

Il Direttore Generale

Paolo Onelli

*Documento firmato digitalmente
secondo le indicazioni sulla dematerializzazione ai sensi e per gli effetti dell'art.20 del
D.Lgs. 7 marzo 2005 n.82 "Codice dell'Amministrazione Digitale"*